



# COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

AREA: **Area Amministrativa**

SERVIZIO: **Segreteria**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Cristiano Gabriella**

## DETERMINAZIONE N. 37 DEL 28/01/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE - ANNO 2022 (ART. 67 CCNL 21.05.2018).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Richiamato il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del CC n. 4/2000;

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della GC n. 12/2001 e successivamente modificato con deliberazioni della GC n. 101/2011, n. 90/2018, n. 66/2019 e n. 101/2021 rettificata con deliberazione GC n. 111/2021;

Richiamato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Richiamato il D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

Richiamato il vigente CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali 2016-2018;

Richiamato il CCI dell'Ente per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18.12.2019;

Visto l'art. 67 del citato CCNL 21.05.2018 che stabilisce le modalità per la costituzione del Fondo risorse decentrate, distinguendo in particolare le stesse in:

- *Risorse stabili* - che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità nel tempo" ;
- *Risorse variabili* - che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili, da utilizzare secondo le previsioni del contratto di lavoro decentrato integrativo, per interventi di incentivazione salariale accessoria;

Precisato che, per quanto riguarda la parte "STABILE" del Fondo il predetto art. 67 prevede che:

- (comma 1) "a decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei Revisori....";
- (comma 2) "l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
  - a) di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
    - a) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
    - b) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno";
  - (comma 7) "la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017;

Richiamato, conseguentemente, il sopra citato art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 laddove è previsto che “ *Nelle more dell’emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; a decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 è abrogato*”;

Visto altresì l’art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, che prevede l’adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Rilevato che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle regole di cui sopra;
- è stata diffusa la Circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto “*il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019*”;

Preso atto, inoltre, del parere, prot. n. 257831 del 18 dicembre 2018, del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel quale sono puntualmente elencate le voci del fondo risorse decentrate escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 23 D.Lgs. n. 75/2017;

Vista la nota della RGS prot. 17987/2020;

Richiamate:

- a propria determinazione n. 294/2016, con la quale è stato costituito, per l’anno 2016;
- la propria determinazione n. 307/2020 con la quale è stato costituito, per l’anno 2020;

Dato atto che tutte le suindicate costituzioni hanno ottenuto la certificazione del revisore dei Conti di questo Comune, giusta Verbali agli atti di questo Ente;

Ritenuto, in attesa della definizione complessiva delle risorse decentrate per l’anno 2021 nonché degli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa, da parte della Giunta comunale, di provvedere alla costituzione del Fondo per la produttività, anno 2022, per la **parte stabile** ex art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 21.05.2018, e ciò al fine di poter riconoscere e liquidare ai dipendenti le quote di salario accessorio e/o indennità che sono finanziate con tali risorse, pur non essendo soggette a contrattazione decentrata integrativa (progressioni economiche orizzontali, indennità di comparto) gravanti sul fondo stesso, nonché le quote necessarie per la prosecuzione di alcuni servizi, già disciplinati dal CCNL, ritenuti indispensabili dall’Amministrazione, che se non venissero espletati, potrebbero arrecare un danno all’Ente (indennità di turno, reperibilità);

Dato atto che:

- le decurtazioni effettuate nel quadriennio 2011-2016 sono diventate permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere

mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi;

- le decurtazioni degli anni trascorsi hanno inciso in maniera irreversibile sugli spazi di autonomia contrattuale;

Visto l'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo del Fondo Trattamento accessorio dei dipendenti – PARTE STABILE – anno 2022;

Ritenuto pertanto:

- di costituire la parte stabile del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022, ex art. 67, comma 1 e 2 del CCNL 21.05.2018, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione complessiva del Fondo anno 2022 a fronte di indirizzi della GC;
- di riservarsi, come da indirizzi della GC, di quantificare la Parte variabile del fondo trattamento accessorio 2022;
- che con successivo provvedimento si provvederà a dare applicazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, coerentemente a quanto previsto nel D.M. 17 marzo 2020 attuativo, riferito alle componenti del Fondo nel suo complesso assoggettate ai limiti normativi ed alla consistenza dell'organico in servizio nell'anno 2021, garantendo la quota pro-capite;

Premesso che il Comune di Buttigliera Alta:

- non è in stato di dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;
- ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio";
- nell'anno 2020 ha rispettato le norme in tema di contenimento delle spese di personale e che gli atti di programmazione dell'Ente riferiti al 2022 sono improntati al permanere del rispetto di tale limite;

Dato atto che:

- il Fondo PARTE STABILE anno 2022 risulta nel suo ammontare complessivo di **€ 67.773,57**, oltre oneri ed irap di legge;
- che il suddetto importo, oltre oneri ed irap di legge, trovano copertura su capitoli di competenza a carico del Bilancio 2022-2024;

Atteso che:

- l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa, relativamente alla parte eccedente le somme già vincolate e dovute;
- il presente provvedimento potrà subire variazioni fra i vari istituti, sempre all'interno della somma globale individuata;

Richiamata la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2017 e precisato che in tema di contabilità finanziaria e assunzione degli impegni di spesa, tuttavia, si deve fare riferimento al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, a mente del quale, come anche chiarito dai pareri di varie sezioni regionali della Corte dei conti, il parere del revisore deve essere acquisito sulla costituzione del fondo del salario accessorio;

Vista la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 67 del 29/12/2021 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024 – Approvazione";

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 68 del 29/12/2021 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati";

Richiamata la deliberazione della GC n. 2 del 11/01/2022 ad oggetto “Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2022-2024. Parte finanziaria”;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento attesta che il presente atto viene adottato in assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziali che impongano l'astensione, ai sensi dell'art. 6 del vigente Codice di Comportamento;

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) Di costituire il Fondo Risorse Decentrate per il trattamento accessorio al personale per l'anno 2021 – PARTE STABILE, ex art. 67, comma 1 e 2 del CCNL 21.05.2018, approvando l'allegato schema di costituzione – Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che il Fondo PARTE STABILE è stato costituito nel pieno rispetto dei seguenti atti normativi:
  - art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il “blocco” rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento dell'importo limite;
  - art. 33 del D.L. n. 34/2019 il quale dispone che il *limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;*
  - decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole di cui sopra;
  - Circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020.
- 3) Di dare atto che con successiva determinazione verrà adeguato il limite ex art. 33 del D.L. n.34/2019, convertito con Legge n. 58/2019.
- 4) Di dare atto che previa formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del Fondo 2022, con relativo impegno di spesa, comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile, nel rispetto della vigente normativa in materia, riservandosi altresì sin d'ora l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui sopra, ove si rendesse necessario.
- 5) Di dare, inoltre, atto che il suddetto importo, oltre oneri ed irap di legge, trovano copertura su capitoli di competenza a carico del Bilancio 2022-2024 e si procederà al formale impegno a completa quantificazione del Fondo anno 2022.
- 6) Di dare, altresì, atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa per la parte eccedente le somme già vincolate ed in fase di liquidazione mensile poiché trattasi di importi a destinazione vincola e dovuti.
- 7) Di trasmettere il presente atto di costituzione quale informativa alle Organizzazioni Sindacali Territoriali a mezzo delle RSU.
- 8) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

9) Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000.

10) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
CRISTIANO GABRIELLA  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)